

Versione anonimizzata

Traduzione

C-537/23 – 1

Causa C-537/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Francia)

Data della decisione di rinvio:

13 aprile 2023

Ricorrente:

Società Italiana Lastre SpA (SIL)

Resistente:

Agora SARL

(omissis)

(omissis)

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE (CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, FRANCIA),

DEL 13 APRILE 2023

(omissis)

Fatti e procedimento

- 1 In base alla sentenza impugnata [Cour d'appel de Rennes (Corte d'appello di Rennes, Francia), 4 novembre 2021], ai fini della realizzazione di un'opera commissionata da [due persone fisiche conviventi (i committenti)], la società

francese Agora ha stipulato con l'impresa italiana Società Italiana Lastre SpA (SIL) un contratto avente ad oggetto la fornitura di pannelli di rivestimento e contenente la seguente clausola: «Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata ad esso sarà competente il Tribunale di Brescia. La Società Italiana Lastre si riserva la facoltà di agire nei confronti dell'acquirente dinanzi a un altro giudice competente, in Italia o all'estero».

- 2 Nel novembre 2019 e nel gennaio 2020 i [committenti], invocando taluni vizi, citavano in giudizio per responsabilità e risarcimento danni tutti i prestatori d'opera e il fornitore dei pannelli.
- 3 La società SIL sollevava un'eccezione di incompetenza internazionale rispetto alla chiamata in garanzia della società Agora.
- 4 La cour d'appel (Corte d'appello) respingeva l'eccezione di incompetenza, ritenendo che la clausola succitata accordasse alla società SIL una facoltà di scelta dell'autorità giurisdizionale più ampia rispetto a quanto previsto per la società Agora, senza tuttavia precisare gli elementi oggettivi concordati dalle parti ai fini dell'individuazione del giudice che poteva essere adito, che, in tal modo, tale clausola accordasse alla SIL un diritto di scelta discrezionale contrario all'obiettivo di prevedibilità che le clausole attributive di competenza dovrebbero perseguire e che essa fosse, pertanto, illecita.

Esposizione del motivo

- 5 La società SIL contesta la sentenza nella misura in cui essa conferma l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, poiché:

«1°/ confermando il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società SIL senza rispondere al motivo, perentorio, vertente sul fatto che, in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la controversa clausola attributiva di competenza doveva essere valutata alla luce del diritto italiano e non del diritto francese, la cour d'appel (Corte d'appello) ha violato l'articolo 455 del code de procédure civile (codice di procedura civile francese);

2°/ la validità di un accordo attributivo della competenza va valutata in base al diritto dello Stato le cui autorità giurisdizionali sono state designate; la cour d'appel (Corte d'appello), ritenendo che la clausola di scelta del foro convenuta dalle parti fosse illecita, dopo aver accertato che detta clausola designava il Tribunale di Brescia in Italia, senza tuttavia dare applicazione al diritto italiano, ha violato l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale».

Sintesi dei testi di legge applicabili

- 6 Nella vigenza della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la Corte di giustizia delle comunità europee (CGCE, 9 novembre 2000, C-387/98, Coreck Maritime) ha dichiarato che l'articolo 17, primo comma, [di detta Convenzione] deve essere interpretato nel senso che esso non prescrive che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo, che è sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future, che tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.
- 7 Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, detto Bruxelles I bis, qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

Motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 L'articolo 25, paragrafo 1, ha introdotto un rinvio al diritto dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale designata per valutare la validità della clausola attributiva di competenza «dal punto di vista della validità sostanziale».
- 9 Questa precisazione invita a interrogarsi sulla portata di tale rinvio, in particolare in presenza di clausole attributive di competenza asimmetriche che offrono solo a una delle parti la possibilità di optare per un giudice di propria scelta, competente in base alle disposizioni generali, diverso da quello menzionato in detta clausola.
- 10 Se l'altra parte sostiene che detta clausola è illecita in quanto imprecisa e/o non equilibrata, tale questione deve essere definita alla luce di regole autonome tratte dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e dell'obiettivo di prevedibilità e di certezza del diritto da esso perseguito o applicando il diritto dello Stato membro designato dalla clausola? In altre parole, detta questione riguarda, ai sensi di tale testo normativo, la validità sostanziale della clausola? Oppure occorre, al contrario, considerare che le condizioni di validità sostanziale della clausola debbano essere interpretate in maniera restrittiva e concernano

unicamente le cause sostanziali di nullità e, principalmente, l'errore, il dolo, la violenza e l'incapacità?

- 11 Se la questione dell'imprecisione o del carattere squilibrato della clausola deve essere definita alla luce di regole autonome, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che una clausola che autorizza una parte ad adire un solo giudice, mentre consente all'altra di adire, oltre a detto giudice, ogni altro giudice competente in base alle disposizioni generali, deve o meno trovare applicazione?
- 12 Se l'asimmetria di una clausola rappresenta una condizione relativa alla validità sostanziale, occorre chiedersi come debba essere interpretato detto testo normativo e, segnatamente, il rinvio al diritto dello Stato dell'autorità giurisdizionale designata quando la clausola indica più autorità giurisdizionali o quando la clausola indica un'autorità giurisdizionale, accordando tuttavia a una delle parti la facoltà di adire un'altra autorità giurisdizionale e detta scelta non è stata ancora operata nel momento in cui il giudice è adito:
- il diritto nazionale applicabile è quello della sola autorità giurisdizionale esplicitamente designata, a prescindere dal fatto che possano essere adite anche autorità giurisdizionali diverse?
 - in presenza di una pluralità di autorità giurisdizionali designate, è possibile fare riferimento al diritto di quella effettivamente adita?
 - infine, alla luce del considerando 20 del regolamento Bruxelles I bis, il rinvio al diritto [dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale designata] deve essere inteso come operato alle norme sostanziali di detto Stato o alle sue norme in materia di conflitti di leggi?

PER QUESTI MOTIVI, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione):

visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RINVIA alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

- 1) Se, in presenza di una clausola attributiva di competenza asimmetrica che offre solo a una delle parti la possibilità di optare per un giudice di propria scelta, competente in base alle disposizioni generali e diverso da quello menzionato dalla medesima clausola, ove l'altra parte sostenga che detta clausola è illecita in quanto imprecisa e/o non equilibrata, tale questione debba essere definita alla luce di regole autonome tratte dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e dell'obiettivo di prevedibilità e di certezza del diritto da esso perseguito o applicando il diritto dello Stato membro designato dalla clausola. In altre parole, se detta questione riguardi, ai sensi di tale testo normativo, la validità sostanziale della clausola oppure se occorra, al contrario, considerare che le condizioni di validità sostanziale della clausola debbano essere interpretate in maniera restrittiva e concernano

unicamente le cause sostanziali di nullità e, principalmente, l'errore, il dolo, la violenza e l'incapacità?

- 2) Se, ove la questione dell'imprecisione o del carattere squilibrato della clausola debba essere definita alla luce di regole autonome, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che una clausola che autorizza una parte ad adire un solo giudice, mentre consente all'altra di adire, oltre a detto giudice, ogni altro giudice competente in base alle disposizioni generali, deve o meno trovare applicazione.
- 3) Qualora l'asimmetria di una clausola rappresenti una condizione relativa alla validità sostanziale, come debba essere interpretato detto testo normativo e, segnatamente, il rinvio al diritto dello Stato dell'autorità giurisdizionale designata, quando la clausola indica più autorità giurisdizionali o quando la clausola indica un'autorità giurisdizionale, accordando tuttavia a una delle parti la facoltà di adire un'altra autorità giurisdizionale e detta scelta non è stata ancora operata nel momento in cui il giudice è adito:
 - se il diritto nazionale applicabile sia quello della sola autorità giurisdizionale esplicitamente designata, a prescindere dal fatto che possano essere adite anche autorità giurisdizionali diverse;
 - se, in presenza di una pluralità di autorità giurisdizionali designate, sia possibile fare riferimento al diritto di quella effettivamente adita;
 - se, infine, alla luce del considerando 20 del regolamento Bruxelles I bis, il rinvio al diritto [dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale designata] debba essere inteso come operato alle norme sostanziali di detto Stato o alle sue norme in materia di conflitti di leggi.

(omissis)